



Notaio MARIO BIAVATI  
BASTIA UMBRA

ALLEGATO A  
REP. 3/2025  
RACC. 2025

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

**"ORDINE FORENSE DI PERUGIA - ONLUS"**

**ART.1 - COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita una Associazione non riconosciuta denominata  
**"ORDINE FORENSE ONLUS PERUGIA - ONLUS"** con sede in Perugia,  
presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Perugia attual-  
mente in Piazza Matteotti, Palazzo di Giustizia, regolata  
dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n.460 del  
4 dicembre 1997 e successive modificazioni, nonchè al presen-  
te Statuto;  
non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere de-  
stinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di  
cui all'art.3.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed il qual-  
siasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la  
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o  
l'acronimo "onlus".

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito terri-  
toriale del Circondario del Tribunale di Perugia.

**ART. 2 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

**ART.3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di fina-  
lità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate  
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, so-

ciali o familiari.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

a) promuovere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria dirette al superamento delle situazioni di bisogno in cui versino i soggetti beneficiari, ivi compresa la concessione di sussidi economici;

B) promuovere attività di tutela dei diritti civili, in particolare la tutela degli stessi previsti dalla costituzione, nonché quella dei diritti economici, sociali culturali, quali ad esempio il diritto al lavoro, alla casa, alla salute e all'istruzione, ovvero dei diritti civili di quelli politici, diretta ad arrecare benefici ai soggetti beneficiari che versino in condizioni di bisogno.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460; a tale scopo l'Associazione potrà emettere "titoli di solidarietà.

#### **ART.4 - I SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci, purchè maggiorenni, che aderiranno successivamente all'Associazione e potranno essere persone fisiche e/o associazioni forensi operanti nel Territorio del circondario del Tribunale di Perugia;

3) soci onorari e benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perchè hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con il versamento delle quote annuali.

I soci onorari non hanno diritti di voto e sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

#### **ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari golamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati

per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusioni si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso nel termine di 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri il quale decide nei successivi 30 (trenta) giorni con decisione definitiva ed inappellabile.

#### **ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Vice-presidente;
- 5) il Segretario-economo;
- 6) il Collegio dei probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

#### **ART.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre ad essa.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente

e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi con ogni mezzo che consenta la prova di trasmissione da recapitarsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni (ridotti a 5 (cinque) giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (due) giorni (ridotti ad 1 (uno) giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

#### **ART.11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.  
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

#### **ART.12 - VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e



dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per quanto concerne la modifica dello statuto con riguardo alle modalità di nomina del Consiglio Direttivo di cui all'art. 14 sarà necessaria che nella maggioranza sopra indicata vi sia l'espressione della maggioranza dei soci fondatori, a pena di invalidità della delibera.

#### **ART.13 - VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario - economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

#### **ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Sono di diritto membri del primo Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo conseguentemente dovrà essere formato da un minimo di 15 (quindici) membri.

Del Consiglio Direttivo deve far parte il Presidente pro tempore dell'Ordine degli Avvocati, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui tale figura coincida con quella di socio fondatore, il Consiglio Direttivo sarà composto da soli 15 membri mentre, in caso contrario, sarà composto da 16 membri.

I membri del Consiglio Direttivo diverso dal primo nominato in sede di costituzione, ivi compreso il suo Presidente e Vice Presidente, se nominato, facenti parte del Consiglio Direttivo, di cui dovrà far parte necessariamente il Presidente pro-tempore dell'Ordine degli Avvocati, saranno nominati direttamente dai soci fondatori i quali dovranno deliberare a maggioranza degli stessi, il tutto fino a quando i soci fondatori manterranno tale qualifica o comunque venga meno la maggioranza degli stessi o rinuncino a tale diritto sempre a mezzo delibera assunta a maggioranza.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, una sola volta consecutivamente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si proce-

derà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, sempre secondo le suddette modalità.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;

5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviarsi con ogni mezzo che consenta la prova di

trasmissione, da recapitarsi almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART.15 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, nonchè procedere agli incassi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di-

rettivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell' istituto;

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### **ART.16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1) il libro dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;

5) il libro giornale della contabilità sociale;

6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

#### **ART.17 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ART.18 - IL SEGRETARIO-ECONOMO**

Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economista firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **ART.19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e tra l'Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### **ART.20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e dal Decreto Legge n.239/1995, convertiti nella Legge n.336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

#### **ART.21 - PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile; da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per

lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART.22 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo del successivo esercizio da pre-



sentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione ed a disposizione di tutti i soci durante i 30 (trenta) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART.23 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni

non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART.24 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni e nelle leggi vigenti in materia.

F.to Pierluigi Vossi

F.to Gianluca Calvieri

F.to Michele Nannarone

F.to Francesco Gatti

F.to Angelo Santi

F.to Sabrina Santarelli

F.to Vittorio Betti

F.to Luca Gentili

F.to Marco Piazzai

F.to Francesco Vantaggiato

F.to Pier Paolo Davalli

F.to Carlo Orlando

F.to Delia Adriani

F.to Marina Cancellotti

F.to Mario Biavati - Notaio

**copia conforme all'originale, nei miei rogiti**  
**che** rilascio ad uso ..... PARTE .....  
Bastia Umbra, ..... 11/12/2014 .....

